

INDICAZIONE SUPERFICIE CATASTALE IN VISURE CATASTALI

Si segnala che dal 9 novembre u.s., le **visure catastali** relative alle unità immobiliari censite nelle categorie dei gruppi A (abitazioni, uffici ecc.), B (uffici pubblici, ospedali ecc) e C (magazzini, locali commerciali, box ecc) riportano, oltre ai dati identificativi dell'immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) e ai dati di classamento (zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), anche la **superficie catastale** espressa in metri quadrati e calcolata come stabilito dal d.p.r. n. 138 del 1998 come dall'Allegato C, contenente "norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria").

Per gli immobili a destinazione abitativa viene, inoltre, riportata la superficie – senza balconi, terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza – da utilizzarsi ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti (TARI), previa riduzione della stessa del 20%. Solo con riferimento a tale tributo – senza, peraltro, che in capo ai singoli contribuenti sia previsto alcun nuovo onere – assume rilievo la novità in questione dal punto di vista fiscale.

Si sottolinea, nuovamente, l'importanza del **Servizio di visure catastali on-line offerto dalla Confedilizia per gli associati senza spese a loro carico**. Servizio che, arricchito di questo nuovo dato, è adesso in grado di fornire informazioni utili anche ai fini della TARI, diversamente dal Servizio "Consultazione rendite catastali" accessibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate da chiunque vi abbia interesse, senza registrazione (che non fornisce l'informazione relativa alla superficie catastale).

Si ricorda che grazie al Servizio di visure catastali on-line è possibile, per chi ne faccia richiesta, accedere agli archivi informatici dell'Agenzia delle entrate per acquisire copia delle visure catastali di fabbricati e terreni ubicati su tutto il territorio nazionale (ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano, e delle altre zone nelle quali vige il sistema tavolare) con lo stesso contenuto informativo che si otterrebbe effettuando la medesima richiesta presso lo sportello dell'Ufficio delle entrate di competenza territoriale.

Con riguardo al nuovo dato della superficie catastale, si segnala che, in caso di incoerenza tra la planimetria conservata agli atti del catasto e la superficie calcolata, gli interessati possono inviare le loro **osservazioni all'Agenzia delle entrate**, attraverso il sito della stessa Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it). Ciò che, allo stato, è possibile attraverso il Servizio on-line di correzione dei dati catastali "Contact center", per accedere al quale bisogna compilare una scheda con nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, errore riscontrato, e rettifica richiesta. Il "Contact center" invierà automaticamente, all'indirizzo email indicato dall'utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico della stessa contenente anche il numero identificativo assegnatole, da citare in eventuali ulteriori comunicazioni. L'esito della richiesta sarà comunicato tramite posta elettronica. Se il problema non potrà essere risolto in questo modo, lo stesso "Contact center" provvederà a comunicarlo all'interessato.

Per formulare la richiesta di correzione occorre comunicare l'identificativo catastale dell'immobile (Comune, sezione, foglio, particella, subalterno) nonché gli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

Presso la sede di Confedilizia di Pisa (Via Dalmazia n.6, tel. 050/561798, indirizzo di posta elettronica: info@confedilizia.pisa.it), è a disposizione un consulente che, su appuntamento, fornirà le informazioni e assistenza necessaria in favore degli associati.

LA CONFEDILIZIA